FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 267/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 100 pf 26-27 adottato nei confronti dei Sig.ri Nicola MORONI, Dennis RRANJA, Walter PINZUTI, Valerio ROSSI, Adriano MAGNANI e delle società ASD VALDORCIA e ACD GIOVANILE AMIATA avente ad oggetto la seguente condotta:

  Nicola MORONI, allenatore Uefa B, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di allenatore per la società A.C.D. Giovanile Amiata e soggetto di cui all'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale nell'interesse della società A.S.D. Valdorcia, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 4, delle N.O.I.F. e dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-2026, in costanza di tesseramento per la società A.C.D. Giovanile Amiata, raggiunto un accordo con la società A.S.D. Valdorcia per il tesseramento come allenatore della categoria Giovanissimi A per la stagione sportiva 2026-2027, venendo presentato in tale veste con un post di benvenuto pubblicato in data 27.5.2026 sul profilo Facebook della menzionata società, e per avere partecipato, con indosso la divisa della società A.S.D. Valdorcia, unitamente ai calciatori della stessa compagine sportiva, al Memorial Barone, tenutosi presso il Viola Park in data 2.6.2026;

  Dennis RRANJA, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di dirigente-allenatore per la società A.C.D. Giovanile Amiata, in violazione:
  a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dagli artt. 29 e 39, lett. F), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-2026, svolto i ruoli e i compiti di allenatore in seconda e di preparatore atletico della squadra della categoria giovanissimi under 14 della società A.C.D. Giovanile Amiata, pur essendo tesserato unicamente in qualità di dirigente-allenatore e pur sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. nonché delle necessarie abilitazioni;
  b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, in costanza di tesseramento per la società A.C.D. Giovanile Amiata e pur sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. nonché della necessaria abilitazione, raggiunto un accordo con la società A.S.D. Valdorcia per il tesseramento come allenatore delle categorie Piccoli Amici e Primi Calci per la stagione sportiva 2026-2027, venendo presentato in tale veste con un post di benvenuto pubblicato in data 22.6.2026 sul profilo Facebook della menzionata società;

  Walter PINZUTI, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di dirigente-allenatore per la società A.C.D. Giovanile Amiata, in violazione:

a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, lett. F), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-2026, svolto il ruolo e i compiti di allenatore in seconda della squadra della categoria giovanissimi under 14 della società A.C.D. Giovanile Amiata, pur essendo tesserato unicamente in qualità di dirigente-allenatore e pur sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. nonché della necessaria abilitazione;
b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, lett. F), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, in costanza di tesseramento per la società A.C.D. Giovanile Amiata e pur sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. nonché della necessaria abilitazione, raggiunto un accordo con la società A.S.D. Valdorcia per il tesseramento come allenatore della categoria Esordienti A per la stagione sportiva 2026-2027, venendo presentato in tale veste con un post di benvenuto pubblicato in data 22.6.2026 sul profilo Facebook della menzionata società;

Valerio ROSSI, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Valdorcia, in violazione:
a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 38, comma 4, delle N.O.I.F. e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Valdorcia, nel corso della stagione sportiva 2025-2026, raggiunto un accordo per il tesseramento come allenatore della categoria Giovanissimi A per la stagione sportiva 2026-2027 con il sig. Nicola Moroni, che veniva presentato in tale veste con un post di benvenuto pubblicato in data 27.5.2026 sul profilo Facebook della menzionata società A.S.D. Valdorcia, nonché per avere consentito o comunque non impedito che il medesimo sig. Nicola Moroni partecipasse, con indosso la divisa della società A.S.D. Valdorcia, unitamente ai calciatori della stessa compagine sportiva, al Memorial Barone, tenutosi presso il Viola Park in data 2.6.2026, pur essendo il sig. Moroni all'epoca tesserato per la società A.C.D. Giovanile Amiata;
b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Valdorcia, raggiunto un accordo per il tesseramento come allenatore delle categorie Piccoli Amici e Primi Calci per la stagione sportiva 2026-2027 con il sig. Dennis Rranja, che veniva presentato in tale veste con un post di benvenuto pubblicato in data 22.6.2026 sul profilo Facebook della menzionata società A.S.D. Valdorcia, pur essendo il sig. Rranja all'epoca tesserato per la società A.C.D. Giovanile Amiata e sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. nonché delle necessarie abilitazioni;
c) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, lett. F), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Valdorcia, raggiunto un accordo per il tesseramento come allenatore della categoria Esordienti A per la stagione sportiva 2026-2027 con il sig. Walter Pinzuti, che veniva presentato in tale veste con un post di benvenuto pubblicato in data 22.6.2026 sul profilo Facebook della menzionata società A.S.D. Valdorcia, pur essendo il sig. Pinzuti all'epoca

tesserato per la società A.C.D. Giovanile Amiata e sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. nonché della necessaria abilitazione;

Adriano MAGNANI, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.C.D. Giovanile Amiata, in violazione:
a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dagli artt. 29 e 39, lett. F), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.C.D. Giovanile Amiata, consentito o comunque non impedito che il sig. Dennis Rranja, nel corso della stagione sportiva 2025-2026, svolgesse i ruoli e i compiti di allenatore in seconda e di preparatore atletico della squadra della categoria giovanissimi under 14 della società A.C.D. Giovanile Amiata, pur essendo tesserato unicamente in qualità di dirigente-allenatore e pur sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. nonché delle necessarie abilitazioni;
b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportivo, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, lett. F), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.C.D. Giovanile Amiata, consentito o comunque non impedito che il sig. Walter Pinzuti, nel corso della stagione sportiva 2025-2026, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore in seconda della squadra della categoria giovanissimi under 14 della società A.C.D. Giovanile Amiata, pur essendo tesserato unicamente in qualità di dirigente-allenatore e pur sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. nonché della necessaria abilitazione;

ASD VALDORCIA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Valerio Rossi e nel cui interesse il sig. Nicola Moroni ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

ACD GIOVANILE AMIATA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Adriano Magnani, Dennis Rranja e Walter Pinzuti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Nicola MORONI,
  - Sig. Dennis RRANJA,
  - Sig. Walter PINZUTI,
  - Sig. Valerio ROSSI,
  - Sig. Adriano MAGNANI,
  - Società ASD VALDORCIA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Valerio Rossi,
  - Società ACD GIOVANILE AMIATA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Adriano Magnani;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Nicola MORONI,
  - 3 (tre) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione e squalifica per il Sig. Dennis RRANJA,
  - 3 (tre) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione e squalifica per il Sig. Walter PINZUTI,
  - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Valerio ROSSI,
  - 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione e squalifica per il Sig. Adriano MAGNANI,
  - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD VALDORCIA,
  - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ACD GIOVANILE AMIATA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò